

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 5 del 16/05/2017

Nell'anno duemiladiciassette del mese di maggio, il giorno 16, alle ore 16,30, nei modi prescritti, è stato convocato e si è riunito presso il salone della Scuola Primaria di Futani, il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Nota MIUR n. AOODGOSV 3503 del 30 marzo 2016-adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/18-provvedimenti;

3. DPR 122/2009- validità anno scolastico per la valutazione degli alunni della scuola Secondaria di 1° e 2° Grado -provvedimenti;

4. Legge 107/2015- articolo I, commi 79 e successivi -CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018 -Individuazione requisiti da correlare alle competenze professionali richieste

Scuola dell'infanzia:

Scaramella Milva, Fierro Elvira, Tambasco Gerardina, Giulio Antonietta, Martuscelli Silvana, Zavaglia Mariarosaria, Panzariello Anna, Ciccariello Adriana, Infante Rosa, Gorga Nadia, Coppola Miranda, Delli Santi Angela.

Scuola Primaria:

Russo Elvira, Gorga Carla, Cardinali Matilde Sofia, Tambasco Mariarosaria, Merola Anna, Paucera Giovanni, Cortese Giovanna, De Cusatis Margherita, Liguori Maria Antonietta, Cammarano Elietta, Feola Maria Domenica, Ruggieri Gerarda, Rocco Margherita, Passaro Antonella, Guzzo Franca, Mautone Liliana, Cassano Immacolata, Di Blasi Anella, D'Angelo Luigia, Aiello Floriana, Scarcelli Francesca, Veneri Angelo, Bianco Annamaria, Cieri Giovanna.

Scuola secondaria di 1° grado:

Giordano Elisa, Ieromazzo Angelina, Lettieri Gaetano, Gnarra Grazietta, Merola Maddalena, Passaro Laura, Magna Maria, Rogondino Celeste, Bifano Francesco, Giordano Rosita, Ciociano Giancarlo, Fierro Giovanni, Raiola Marco.

Sono assenti i docenti:

Valiante Raffaella, Mautone Maria Antonietta, Donnangelo Rosanna, Formai Maria Lara, Gallo Francesco, Giannella Ottavio, Lisa Rosa Assunta, Merola Ivana, Quisisano Patrizia, Impemba Giuseppina

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof,ssa Anna Bortone; funge da segretario l'insegnante Cammarano Elietta.

Constatata la validità della seduta, si dà inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente: il Collegio all'unanimità approva.

2. Nota MIUR n. AOODGOSV 3503 del 30 marzo 2016-adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/18-provvedimenti -;

Il Dirigente comunica che il MIUR con nota n.3503 del 30 marzo 2016 ha emanato le disposizioni riguardanti l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/17.

L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2017/2018 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota del MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014. Pertanto, si richiamano le indicazioni della nota suddetta e si forniscono le precisazioni della nota 3503:

le indicazioni della nota prot.2581:

- Il collegio dei docenti può adottare, (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013) con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi in coerenza con il piano dell'offerta formativa e dei "tetti di spesa".
- E' consentita la realizzazione diretta di materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013). L'opera didattica sarà registrata con licenza e se ne consentirà la condivisione tra tutte le istituzioni scolastiche; a tal fine il MIUR emanerà entro la fine del corrente anno scolastico, apposite "linee guida" contenenti le indicazioni necessarie per l'elaborazione dei suddetti materiali.
- E' abolito il vincolo pluriennale dell'adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e secondo grado) nonché quello quinquennale di immutabilità dei contenuti dei testi (art. 11, legge n. 221/2012). Il Collegio dei docenti può confermare, quindi, i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.
- Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado l'editoria scolastica dovrà adattare i contenuti dei testi alle nuove Indicazioni Nazionali per il curriculum.
- I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013).

e le precisazioni previste dalla nota 3503 del 30 marzo 2016:

- **Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013)**
Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale, sono ridotti del 10 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo *b* – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale - tipo *c* – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).

Secondo disposizione della legge n. 221/2012, la delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria, è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto il DPR 275/99 art. 4, c. 5,

Visto il D.M. n. 41 dell' 8/04/09 sulle caratteristiche dei libri di testo per le scuole,

Vista la C.M. n. 16 del 10.02.09 sui criteri e modalità di adozione dei libri di testo per l'a. sc. 2009/10,

Vista la Nota MIUR n. 2581 del 9 aprile 2014 riguardante l'adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/15

Vista la Nota MIUR n. 3690 del 29 aprile 2015-adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/16-;

Vista la Nota MIUR n. 3503 del 30 marzo 2016-adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/17

Accertato che le proposte di adozione sono conformi alle disposizioni Ministeriali, a voti unanimi

DELIBERA

L'adozione, per l'anno scolastico 2017/18,

- a) dei libri di testo per le scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo di Futani (Futani,Ceraso,Cuccaro Vetere e San Mauro la Bruca), così come risulta dagli schemi riepilogativi, che allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
- b) dei libri di testo per le scuole Secondarie di 1° grado dei plessi di Futanie Cerasocosi come risulta dagli schemi riepilogativi, che allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Il D.S., prima dell'invio delle conferme e della nuove adozioni per l'anno scolastico 2016/17, effettuerà i necessari e dovuti controlli sulle proposte presentate, ove mai dovessero non rispettare i dettami previsti dalle dettate circolari, apporterà le indispensabili correzioni nel rispetto dei tetti di spesa che saranno comunicati dal MIUR.

3. DPR 122/2009- validità anno scolastico per la valutazione degli alunni della scuola Secondaria di 1° Grado -provvedimenti;

Il Dirigente scolastico illustra, altresì, i punti salienti del DPR citato e della Circ. n. 20 del 4.03.2011 circa la validità dell'anno scolastico.

1. Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

2. Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.
3. Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, **il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.**

Il riferimento è alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti, va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

4. All'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia, come precedentemente deliberato, sarà comunicato a cura del coordinatore di classe, il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno con indicazione delle deroghe previste a tale limite.
5. Prima degli scrutini intermedi e finali, da parte del docente coordinatore di classe, saranno fornite informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
6. L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Il D.S. ricorda le situazioni elencate nella circ. n. 20 del 04.03.2011, già condivise e deliberate dal Collegio dei docenti, che indicano le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe al limite minimo di presenza:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- situazioni critiche inerenti l'equilibrio psico-fisico dell'alunno, certificate e documentate o valutate dal Consiglio di classe con l'apporto dei genitori, l'ultima condizione è prevista per casi eccezionali.

Il Collegio, prende atto di quanto comunicato dal D.S.

4. Esame di stato di fine ciclo - criteri, modalità operative, certificazione delle competenze-provvedimenti

Il Dirigente Scolastico ricorda che

- la valutazione periodica, sia degli apprendimenti sia del comportamento, espressa con voti in decimi, riportati anche in lettere, viene effettuata dal Consiglio di Classe, presieduto dal D.S. o da un suo delegato.
Per l'ammissione alla classe successiva e all'esame finale del ciclo sono richiesti:
- La frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale, con eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (art. 2, c. 10 DPR 122/09);
- Un voto per il comportamento non inferiore a sei decimi, che deve essere "illustrato con specifica nota" nel documento di valutazione (art.2, c. 8 DPR 122/09);
- Un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (art. 3, c. 3 della Legge 169/08);
- nella scuola Secondaria di 1° Grado sono ammessi all'esame di fine ciclo gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta anche a maggioranza dal Consiglio di Classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- Le prove per gli alunni con disabilità per l'esame di Licenza, sono adattate, ove necessario in relazione al PEI, a cura dei docenti componenti la commissione (art. 9, c. 2 DPR 122/09)
- Agli alunni con disabilità che non conseguono la Licenza è rilasciato un attestato di credito formativo (art. 9, c. 4 DPR 122/09);
- L'organo collegiale deve esprimere, per tutti gli alunni della terza media, con voto in decimi, anche un "giudizio di idoneità" o, in caso negativo, di non ammissione all'esame, formulato in base al "percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria" (art. 3, c. 2 DPR 122/09);
- Tutte le prove d'esame, scritte e colloquio, compresa la prova nazionale vengono valutate con voto in decimi; il punteggio finale dell'esame è dato dalla media ottenuta considerando sia i voti conseguiti nelle singole prove sia il voto del giudizio di idoneità, con arrotondamento del risultato all'unità superiore nel caso di frazione pari o superiore a 0,5 (art. 3,c. 6). Se il voto finale è 10, la commissione può attribuire la lode, con decisione unanime;
- Per ogni candidato che supera l'esame la commissione deve procedere alla compilazione di un certificato che contenga: la descrizione analitica dei traguardi di competenza acquisiti, la relativa valutazione in decimi e l'indicazione del livello globale di maturazione che sarà formulato in maniera sinteticamente descrittiva;
- Per i candidati che non superano l'esame l'esito è pubblicato all'albo con la sola indicazione di "Non licenziato".

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione degli alunni, ricorda i criteri a cui i Consigli di Classe devono attenersi per l'ammissione o la non ammissione all'esame di Stato, il "peso" dei livelli di insufficienza, così come approvati nel Collegio dei docenti del 17.05.2012:

Premesso che si concepisce la non ammissione:

1. **come costruzione** delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
2. **come evento condiviso** dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;

3. **come esito di un processo** efficacemente documentato, e quindi esplicativo degli interventi attuati nei verbali, nei registri, nelle verifiche effettuate.

Si indicano i criteri generali di riferimento e si descrivono gli elementi da considerare per la non ammissione degli allievi all'esame di Stato di fine ciclo/ alla classe successiva.

Criteri generali:

- a. **Oggettività, validità, attendibilità** per garantire uniformità alle valutazioni e per non creare squilibri tra alunni e tra sezioni;
- b. **Personalizzazione e individualizzazione** per tener conto degli stili di apprendimento e delle differenze sociali e culturali di partenza

Elementi da considerare:

1. Mancata progressione rispetto ai livelli di partenza
2. Insussistenza delle condizioni (personali e/o familiari) per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva
3. Il numero e la gravità delle insufficienze in rapporto al numero delle discipline e, in particolare, le carenze gravi riferite alla lingua italiana e alla matematica.
4. La presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell'anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di classe.
5. Frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche, e visite guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche)
6. Disinteresse per una o più discipline
7. Esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.

Ammissione agli esami di Stato

Sono ammessi all'esame di Stato:

- a. Gli alunni che hanno frequentato la scuola per almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato;
- b. gli alunni che non hanno riportato valutazioni inferiori a 6/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento;
- c. Gli allievi che presentano insufficienze non gravi, per cui le conoscenze acquisite e le abilità maturate sono tali da consentire una preparazione idonea a sostenere l'esame.

Il Consiglio di Classe formulerà, con voti in decimi, un giudizio di idoneità in base al percorso scolastico compiuto dall'allievo.

Non ammissione agli esami di Stato:

- a. Gli alunni che non hanno frequentato la scuola per almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato;
- d. Gli allievi che presentano insufficienze gravi, per cui le conoscenze acquisite, le abilità maturate e lo scarso, se non assente, impegno profuso non ha consentito il raggiungimento di una preparazione idonea a sostenere l'esame.

Il Consiglio di Classe formulerà un giudizio di non idoneità, con voti in decimi, e verbalizzerà le motivazioni e le carenze che hanno portato alla non ammissione.

Descrizione dei voti 4 e 5:

Insufficienza non grave (voto 5).

Conoscenze parziali dei contenuti disciplinari, ma tali da consentire un graduale recupero.

Abilità: abilità non del tutto adeguate per svolgere compiti ed attività.

L'applicazione è guidata, ancora incerta, ma in miglioramento rispetto alla situazioni di partenza.

Si evidenziano schematismi e capacità di analisi parziale. L'esposizione è talvolta ripetitiva e imprecisa.

Insufficienza progressivamente più grave (voto 4)

Conoscenze gravemente frammentarie e lacunose anche dei minimi disciplinari, talvolta del tutto assenti.

Abilità: applicazione e analisi scorrette o gravemente scorrette e con gravi errori, incompletezza anche degli elementi essenziali. Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti o del tutto inesistente. Esposizione scorretta, frammentata o addirittura confusa, considerevole povertà lessicale.

Il Collegio dei docenti

prende atto dei criteri illustrati, riconosce ad essi il merito di assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione degli alunni, così come richiesto dall'art. 1, comma 5 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. e all'unanimità approva i criteri innanzi descritti e le griglie di valutazione, che allegate costituiscono parte integrante del presente deliberato.

Il Collegio delibera, altresì, la determinazione di svolgere le prove scritte di lingua in **due giorni diversi**.

5.Criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini finali nelle classi intermedie: scuola Secondaria di 1° Grado e Scuola Primaria-provvedimenti

Il Dirigente Scolastico ricorda che:

- la valutazione periodica, sia degli apprendimenti sia del comportamento, espressa con voti in decimi, riportati anche in lettere, viene effettuata dal Consiglio di Classe, presieduto dal D.S. o da un suo delegato.
Per l'ammissione alla classe successiva sono richiesti:
- La frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale, con eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (art. 2, c. 10 DPR 122/09);
- Un voto per il comportamento non inferiore a sei decimi, che deve essere "illustrato con specifica nota" nel documento di valutazione (art.2, c. 8 DPR 122/09);
- Un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (art. 3, c. 3 della Legge 169/08);
- nella scuola Secondaria di 1° Grado sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- nel caso in cui, il Consiglio di Classe ritiene di dover ammettere alla classe seguente un alunno che presenta carenze nell'apprendimento, deve attribuire comunque un voto di sufficienza a tutte le discipline e comunicare tale circostanza alla famiglia mediante " una specifica nota", inserita nel documento di valutazione (art. 2, c. 7 DPR 122/09), con la quale sono segnalate, sia pure in maniera sintetica, le carenze e le difficoltà incontrate dall'allievo per dargli modo di tentare un recupero nel periodo estivo.
- La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza;
- il comportamento deve essere valutato attraverso un giudizio formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, riportato nel documento di valutazione;
- Al termine della scuola Primaria le competenze acquisite sono descritte e certificate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrati con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno (art. 8, c. 1 DPR 122/09);
- Il docente di sostegno partecipa alla valutazione di tutti gli alunni della classe.

Le norme richiamate costituiscono di per sé criteri per l'ammissione o la non ammissione degli allievi alle classi successive sia nella scuola Primaria che nella scuola secondaria di 1°grado.

Il D.S. ricorda che le griglie per la valutazione del comportamento e degli apprendimenti già approvate Collegio dei docenti sono presso le scuola e pubblicate sul sito web della scuola.

Si ribadiscono, inoltre, i criteri, approvati con precedente delibera del Collegio dei docenti, a cui i Consigli di Classe della scuola secondaria di I grado e la scuola Primaria devono attenersi per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva:

Premesso che si concepisce la non ammissione:

1. **come costruzione** delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

2. **come evento condiviso** dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
3. **come esito di un processo** efficacemente documentato, e quindi esplicativo degli interventi attuati nei verbali, nei registri, nelle verifiche effettuate.

Si indicano i criteri generali di riferimento e si descrivono gli elementi da considerare per la non ammissione degli allievi all'esame di Stato di fine ciclo/ alla classe successiva.

Criteri generali:

- c. **Oggettività, validità, attendibilità** per garantire uniformità alle valutazioni e per non creare squilibri tra alunni e tra sezioni;
- d. **Personalizzazione e individualizzazione** per tener conto degli stili di apprendimento e delle differenze sociali e culturali di partenza

Elementi da considerare:

1. Mancata progressione rispetto ai livelli di partenza
2. Insussistenza delle condizioni (personali e/o familiari) per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva
1. Il numero e la gravità delle insufficienze in rapporto al numero delle discipline e, in particolare, le carenze gravi riferite alla lingua italiana e alla matematica.
2. La presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell'anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di classe.
3. Frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche, e visite guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche)
4. Disinteresse per una o più discipline
5. Esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.

Ammissione alla classe successiva

Sono ammessi alla classe successiva:

- a. Gli alunni che hanno frequentato la scuola per almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato;
- b. gli alunni che non hanno riportato valutazioni inferiori a 6/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento;
- c. gli allievi che presentano insufficienze non gravi in una o più discipline tali da non costituire pregiudizio per il successivo programma di studi.

Nel caso di promozione così deliberata, una specifica nota sarà inserita nel documento di valutazione e inviata alle famiglie per un recupero delle carenze nel periodo estivo.

Per l'alunno ammesso a maggioranza alla classe successiva, il Consiglio di classe provvederà a formulare adeguate prove di verifica da svolgere all'inizio del nuovo anno scolastico, al fine di valutare la situazione sul piano degli apprendimenti, nel caso in cui i "debiti" permangano o siano stati recuperati solo in parte, predisporrà precoci interventi di recupero e/o di sostegno.

Non ammissione alla classe successiva

Il Consiglio di Classe non ammette alla classe successiva gli allievi che:

- a. Gli alunni che non hanno frequentato la scuola per almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato;
- b. Gli alunni che presentano insufficienze gravi tali da determinare una carenza strutturale nella preparazione complessiva, e quindi un pregiudizio per il successivo programma di studi.

Il Consiglio di Classe verbalizzerà le motivazioni e le carenze che hanno portato alla non ammissione alla classe successiva.

Descrizione dei voti 4 e 5:

Insufficienza non grave (voto 5).

Conoscenze parziali dei contenuti disciplinari, ma tali da consentire un graduale recupero.

Abilità: abilità non del tutto adeguate per svolgere compiti ed attività.

L'applicazione è guidata, ancora incerta, ma in miglioramento rispetto alla situazioni di partenza.

Si evidenziano schematismi e capacità di analisi parziale. L'esposizione è talvolta ripetitiva e imprecisa.

Insufficienza progressivamente più grave (voto 4)

Conoscenze gravemente frammentarie e lacunose anche dei minimi disciplinari, talvolta del tutto assenti.

Abilità: applicazione e analisi scorrette o gravemente scorrette e con gravi errori, incompletezza anche degli elementi essenziali. Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti o del tutto inesistente. Esposizione scorretta, frammentata o addirittura confusa, considerevole povertà lessicale.

Criteri per la non ammissione alla classe successiva nella scuola Primaria

Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica, matematica);
2. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di **documentati stimoli individualizzati**;
3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di **documentati stimoli individualizzati**, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

Il voto 5 individua e segnala, nel grado di scuola Primaria, le insufficienze rilevate sul piano degli apprendimenti; il livello relativo alla valutazione del comportamento è espresso con giudizio sintetico.

In ogni grado di scuola, l'alunno, la cui situazione sia considerata particolarmente grave sul piano degli apprendimenti e del comportamento, sia nel caso in cui si decida la non ammissione alla classe successiva con decisione espressa all'unanimità o a maggioranza, sia nel caso in cui ciò non avvenga, fruirà, nell'anno scolastico successivo, di precoci e formalizzati interventi di recupero.

Il Collegio approva i criteri a cui i Consigli di classe e di interclasse dovranno attenersi nel corso degli scrutini.

6. Legge 107/2015-articolo 1, commi 79 e successivi -CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018 -Individuazione requisiti da correlare alle competenze professionali richieste

Il Dirigente scolastico ricorda che il CCNI sul passaggio da ambito a scuola individua i passi da compiere e che per comodità si riportano:

“Il presente contratto collettivo nazionale integrativo, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del CCNL 29/11/2007 e dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n.107.

2. La procedura di cui al comma 1 è finalizzata alla copertura, con personale titolare su ambito territoriale, dei posti vacanti e disponibili nell' organico dell'autonomia.

3. Il dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il Piano triennale dell' offerta formativa. A tal fine il dirigente, previa deliberazione del collegio dei docenti, su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un massimo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di cui all' allegato A, per ciascun posto vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico ricorda, inoltre, che con circolare del 19-04-2017 del MIUR. n.0016977. sono stati fissati i termini entro i quali il Collegio dei docenti è tenuto a deliberare sulla proposta del dirigente: infanzia (31 maggio)-primaria (19 maggio) Scuola secondaria di 1°grado (14 giugno);

A tal fine il ds, propone, i seguenti requisiti per il passaggio da ambito a scuola per tutti i posti che dovessero risultare vacanti nell'Organico dell'Autonomia in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica dopo i movimenti legati alla mobilità 2017/18:

INFANZIA

Titoli

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

Esperienze professionali

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di Integrazione/inclusione
3. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

PRIMARIA

Titoli

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

Esperienze professionali

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di Integrazione/inclusione
3. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado

Ambito linguistico

Titoli

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
3. Ulteriore abilitazione all'insegnamento

Esperienze professionali

1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

Ambito Tecnologico

Titoli

1. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
2. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di

livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento

3. Ulteriore abilitazione all'insegnamento

Esperienze professionali

1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

Ambito scientifico matematico

Titoli

1. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
2. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
3. Ulteriore abilitazione all'insegnamento

Esperienze professionali

1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

Il Collegio,

Visto il D.L.vo 297/94

Visto il DPR 275/99

Vista la legge 107/2015

Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017-18

Visto l'allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste

Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l'applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare

Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell'autonomia in esso indicato

Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento

Delibera all'unanimità,

di approvare i requisiti sopra individuati per il passaggio dei docenti da ambito a scuola per la copertura dei posti eventualmente disponibili presso questo IC dopo i movimenti legati alla mobilità 2017/18.

delibera inoltre


i seguenti correlati criteri oggettivi per l'esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda

- a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola
- b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento
- c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale la seduta è tolta alle ore 18.30.

Il Segretario del Collegio

Ins. Cammarano Elietta



Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Anna Bortone

